



In attesa del nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti questi prodotti sono disciplinati dal dlgs 75 del 29 aprile 2010



# ATTENZIONE all'etichetta dei biostimolanti

**S**ono tanti i prodotti in commercio per i quali, sulle confezioni e nelle schede tecniche, si trovano dichiarate proprietà biostimolanti, ma bisogna fare attenzione perché un prodotto “biostimolante” deve risultare conforme a quanto prescritto dalla normativa di riferimento. Infatti la produzione e la commercializzazione dei biostimolanti è disciplinata dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 *Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.*

Vediamo cosa prevede il quadro normativo.

Innanzitutto i biostimolanti sono inseriti in allegato 6 “prodotti ad azione specifica”, e in questa categoria rientrano tutti quei prodotti che apportano ad un altro fertilizzante, al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico.

I biostimolanti inseriti attualmente in legge sono **dieci** e, nello specifico, sono compresi nei prodotti ad azione specifica su pianta. Teniamo ben presente che **esclusivamente** per questi prodotti è possibile dichiarare proprietà biostimolanti.

Per ogni tipologia di biostimolante la normativa specifica **la composizione, il titolo minimo in elementi e in sostanze utili** oltre ad ulteriori requisiti richiesti, specificando anche le dichiarazioni obbligatorie e facoltative che devono essere riportate in etichetta. Infatti tutti i prodotti fertilizzanti immessi in commercio, sia venduti che ceduti a titolo gratuito, devono essere **identificati ed etichettati** secondo le specifiche previste.

## IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Le dichiarazioni (l'identificazione) devono comparire nelle etichette nel caso dei prodotti confezionati o nei documenti di accompagnamento nel caso in cui vengano commercializzati sfusi.




**1 - La produzione di giovani piantine, con l'impiego di idrolizzato proteico, consente uno sviluppo maggiore dell'apparato radicale e potrebbe rappresentare un importante vantaggio per la pianta in una rapida ripresa dallo stress da trapianto in pieno campo.**

**2 - Piantine d'orzo in condizioni di stress termico. Gli idrolizzati proteici sono particolarmente efficaci nelle fasi di crescita, al trapianto, in fioritura, in allegagione e nella maturazione dei frutti, nonché nelle situazioni di stress causate da condizioni climatiche avverse**

**3 - Valutazione dell'applicazione di un biostimolante (Peptone 85/16) a base di idrolizzato proteico nella produzione di piantine di pomodoro (i dati conclusivi della prova saranno disponibili a maggio 2018).**

**4 - Il biostimolante è stato aggiunto direttamente nel substrato della sementiera.**



## PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

### BIOSTIMOLANTE

Epitelio animale idrolizzato solido

N+C 12+40

Azoto (N) organico 12%

Azoto (N) organico solubile 12%

Carbonio organico (C) di origine biologica 40%

Rapporto C/N 3,4

### CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: proteine idrolizzate concentrazione massima in mg/kg di s.s. di Cr<sup>VI</sup> = non rilevabile.

Dosaggi e modalità d'uso: particolarmente adatto nelle fasi di crescita, al trapianto, durante lo sviluppo vegetativo, in fioritura, allegagione e durante la maturazione del frutto, nonché in situazioni di stress causate da condizioni climatiche avverse, è utilizzabile in tutti i tipi di colture.

- In applicazione fogliare: utilizzare da 150 a 250 g/100 litri di acqua, per ogni applicazione.
- In applicazione per fertirrigazione: utilizzare da 2 a 4 kg/ha, per ogni applicazione.

Fabbricante: XXX

Peso netto 5 kg

### BIOSTIMOLANTE TIPO: EPIHELIO ANIMALE IDROLIZZATO

L'epitelio animale idrolizzato è un prodotto costituito da idrolizzato proteico e contiene una miscela di amminoacidi liberi, peptidi a corta catena, polipeptidi (sequenze di amminoacidi) ottenuti a partire da proteine di origine animale, attraverso una reazione di idrolisi.

Gli idrolizzati proteici agiscono migliorando l'efficienza nell'uso dell'azoto e stimolano direttamente la fotosintesi e la crescita delle piante. Gli amminoacidi contenuti potranno essere destrogiri (D-a) o levogiri (L-a), forma utilizzabile direttamente dalle piante per la sintesi proteica. Le piante sono in grado di assimilare amminoacidi e peptidi dalle radici e, tramite la superficie fogliare, di assorbirli attraverso la cuticola e le cellule epidermiche. Questi prodotti possono dunque essere distribuiti in applicazioni fogliari oppure in fertirrigazione (al terreno). I loro effetti sul ciclo metabolico di carbonio e azoto e sul metabolismo primario e secondario delle piante sono stati riportati in differenti studi scientifici. Ai peptidi a corta catena è stata anche attribuita un'attività ormo-simile (hormone-like activity), in particolare è stato messo in evidenza un comportamento analogo all'auxina e alla gibberellina. Sono quindi particolarmente efficaci nelle fasi di crescita, al trapianto, in fioritura, in allegagione e nella maturazione dei frutti, nonché nelle situazioni di stress causate da condizioni climatiche avverse. È un prodotto consentito in agricoltura biologica. Oltre a quelle obbligatorie, altre informazioni su questo tipo di prodotto presenti solitamente sulla confezione sono il contenuto in sostanza organica totale, oppure in amminoacidi totali e liberi, il peso medio degli idrolizzati, l'aminogramma con i rapporti glicina/prolina.

\* Agronomo, P. A.I.Chem

### Esempio di etichetta Biostimolante - TIPO: Epitelio animale idrolizzato

Tutti i prodotti devono riportare inoltre il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l'indirizzo del fabbricante e il peso. Per i biostimolanti è obbligatorio anche descrivere in etichetta **dosi d'impiego e modalità d'uso**.

Ricordiamo che la dichiarazione di tali indicazioni rappresenta una garanzia per il rivenditore e soprattutto per il consumatore al quale deve essere fornito un materiale conforme all'uso e alle caratteristiche tecniche indicate. Inoltre è importante sapere che le eventuali dichiarazioni di carattere commerciale o le indicazioni d'impiego non devono contraddire o alterare le dichiarazioni obbligatorie e facoltative, e che inoltre è vietato l'utilizzo di termini che fanno riferimento ad azioni del prodotto di tipo fitosanitario, dato che si tratta di fertilizzanti. Nella legge sono specificati altresì le tolleranze ai titoli dichiarati, ovvero di quanto il valore dichiarato potrà discostarsi dal valore riscontrato ad un controllo ufficiale del prodotto. Per i prodotti destinati all'agricoltura biologica la normativa prevede una tabella dedicata, riportata in allegato 13, nella quale risultano elencati i biostimolanti consentiti nei sistemi di coltivazione biologica, indicando gli eventuali requisiti aggiuntivi e le restrizioni d'uso previste dal reg. Ce 889/2008.

Il fabbricante, ovvero il responsabile dell'immissione in commercio, dovrà essere iscritto al "Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti" e il prodotto, col suo nome commerciale, dovrà risultare iscritto nel "Registro dei Fertilizzanti" che, a seconda dell'ambito di utilizzo, è suddiviso in due sezioni, rispettivamente per i prodotti impiegabili in agricoltura convenzionale e per quelli utilizzabili nelle coltivazioni biologiche.

I Registri sono stati istituiti dal Ministero delle politiche agricole e sono disponibili in consultazione libera sul portale mipaaf.sian.it, piattaforma che consente un punto di accesso immediato alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete dalla Pubblica Amministrazione Centrale.

Conoscere la normativa di riferimento è importante poiché la non conformità dei prodotti comporta delle **sanzioni**, che non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, solo nei casi in cui la non osservanza delle norme riguardanti i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti. In tutti gli altri casi invece (errori di etichettatura, mancata registrazione, ecc...) potrebbe configurarsi una possibile conseguenza sanzionatoria anche per il rivenditore.♦